

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA**

Il Giudice Monocratico per le Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A 97/2024**

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **68982** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 19 ottobre 2022, proposto da

**D. M. N.** (c.f. OMISSIS), nata Ad OMISSIS e residente in OMISSIS, rappresentata e difesa, per procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Fabrizio Calvo (c.f. CLVFRZ70P27C351N, fax 095 533313, pec: fabriziocalvo@pec.it), presso il cui studio in Catania, Via Pietro Mascagni, 110, è elettivamente domiciliata; -**parte ricorrente-**

**contro**

**INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRR TNG 70H55 F061Y; Pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) e dall'Avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRM FNC 64R17 F158V; Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - giusta procura

generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Rogito 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5 **parte resistente -**

**Esaminati** gli atti ed i documenti di causa.

**Udita,** alla pubblica udienza del 22 febbraio 2024, l'avv. Giulia Peritore in sostituzione degli avv.ti Norrito e Gramuglia per l'INPS come da relativo verbale; assente parte ricorrente.

Ritenuto in

**FATTO e DIRITTO**

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente, titolare – a far data dal 1° settembre 2020 – della pensione anticipata (settore pubblico) n. OMISSIS ha premesso di avere presentato in data 6.12.19 domanda di ricongiunzione onerosa in entrata ex L. n. 523/54 nonché, nella stessa data, domanda di computo dei servizi pre-ruolo. Successivamente, con istanza di riesame del 21.9.2020, la ricorrente ha lamentato il mancato conteggio dei periodi di servizio resi in favore del Comune di Aci Sant'Antonio (dall'1.1.1982 al 30.5.1982 - dall'1.10.1982 al 31.12.1982 - dall'1.1.1983 al 31.12.1983).

Tali periodi, tuttavia, sono rimasti non conteggiati e, pertanto, dopo aver, invano, presentato diffida in data 20.04.2022 a mezzo PEC, ha incardinato il presente giudizio chiedendo:

*"- disapplicato e/o annullato, in quanto illegittimo, ogni provvedimento in senso contrario dell'Istituto resistente, ritenere e*

*dichiarare il diritto della ricorrente di avere riconosciuta la contribuzione versata, per il servizio prestato presso il Comune di Aci Sant'Antonio, relativamente ai periodi dall'1.1.1982 al 30.5.1982; dall'1.10.1982 al 31.12.1982; dall'1.1.1983 al 31.12.1983;*

*- per l'effetto, condannare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, a riliquidare, in favore della ricorrente, a far data dal 1° settembre 2020, la pensione n. OMISSIS, ricalcolata tenendo conto dei contributi previdenziali relativi ai periodi anzidetti, ed a corrispondere, altresì, alla ricorrente medesima le differenze economiche sulla stessa, derivanti dal ricalcolo, con la medesima decorrenza, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali. Con vittoria di spese e compensi di lite.*".

*II.* Con comparsa depositata in data 9 ottobre 2023 si è costituito in giudizio l'INPS che, ricostruiti i fatti, ha affermato l'infondatezza del ricorso, in ragione della mancata presentazione dell'istanza di ricongiungimento relativa ai servizi prestati presso il Comune di Aci Sant'Antonio. Purtuttavia, l'Istituto previdenziale, essendo l'interessata già in quiescenza, ha reso noto di aver provveduto d'Ufficio alla predetta ricongiunzione (a seguito del deposito del ricorso) come da nuovo prospetto dell'anzianità contributiva allegato. Con l'occasione, l'INPS ha comunicato, altresì, che l'attività di riliquidazione non era stata ancora compiuta e, pertanto, ha chiesto un rinvio con rimessione in

termini anche per la produzione documentale. L'INPS ha, quindi, concluso chiedendo di – *Ritenere la cessazione della materia del contendere rispetto alla sistemazione dell'estratto conto assicurativo – Rimettere Inps in termini per dedurre e produrre sulla riliquidazione pensionistica – Con ogni conseguenza sulle spese del giudizio.*

III. Nel corso della pubblica udienza del 19 ottobre 2023 parte ricorrente ha aderito alla richiesta di rinvio formulata dall'Inps per consentire a detto Ente di produrre la riliquidazione pensionistica e, pertanto, è stato disposto un rinvio all'udienza del 22 febbraio 2024.

Con nota depositata in data 19 febbraio 2024 parte ricorrente, nel dare atto della riliquidazione della pensione della sig.ra Di Mauro, con erogazione, altresì, delle competenze arretrate, ha concluso chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, ponendo le spese di lite a carico dell'Istituto resistente, in quanto ritenuto virtualmente soccombente.

IV. Nel corso della pubblica udienza del 22 febbraio 2024 l'avv. Peritore si è associata all'istanza di cessazione della materia del contendere e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.

V. Preso atto della conferma dell'avvenuto pagamento e della conforme richiesta di parte ricorrente, si ritiene sussistano i motivi per dichiarare la cessazione della materia del contendere.

La cessazione della materia del contendere deve essere, infatti, dichiarata dal Giudice quando sopravvenga una situazione che

elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, ossia l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Corte dei conti Sez. giurisdiz. per la Regione Siciliana sent. 13/03/2018, n. 210).

Tenuto conto del riconoscimento del diritto della ricorrente, ancorché tardivo, della pronuncia in rito ed in ossequio al principio della c.d. "soccombenza virtuale" le spese legali vengono liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, in funzione di Giudice delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1) dichiara cessata la materia del contendere;

2) condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in euro 700,00 (settecento/00), oltre agli accessori, come e se dovuti.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del 22 febbraio 2024.

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

(*f.to digitalmente*)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 26 febbraio 2024

Pubblicata l'1marzo 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)